

**N. 02868/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 04328/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2014, proposto da:

Comune di San Pietro in Lama, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, via della Scrofa, 64;

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 6;

Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca - Regione Puglia;

Comune di Barletta;

Comune di Ceglie Messapica;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.

00205/2014, resa tra le parti, concernente graduatoria finanziamenti in materia di di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Baldassarre su delega dell'avv. Angelo Vantaggiato e Tiziana Colelli su delega dell'avv. Marina Altamura;

Ritenuto necessario un sollecito approfondimento nel merito delle questioni prospettate dalle parti, con particolare riguardo al tema della presentazione dei documenti richiesti;

Ritenuto, quindi, di dover accogliere l'istanza esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito avanti al TAR;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4328/2014) ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito avanti al TAR.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al

TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)